



COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

del 29-06-2021

Oggetto:

APPROVAZIONE TARIFFA CORRISPETTIVA SERVIZIO RIFIUTI - ANNO 2021

L'anno **duemilaventuno** addì **ventinove** del mese di **giugno** alle ore **20:30**, in TORRI DI QUARTESOLO, *nella Sala delle adunanze*;

In **Prima** convocazione, sessione **Ordinaria**, seduta **Pubblica**, si è riunito il Consiglio Comunale così costituito:

Marchioro Diego	<i>Presente</i>	Pasinato Angela	<i>Presente</i>
Zausa Stefano	<i>Presente</i>	Cignacco Alessandro	<i>Presente</i>
Panato Claudia	<i>Presente</i>	Morreale Luisa	<i>Assente</i>
Tescari Elisabetta	<i>Presente</i>	Schiavo Maurizio	<i>Presente</i>
Brusarosco Enrico	<i>Presente</i>	Palazzi Eviana	<i>Presente</i>
Lucatello Andrea	<i>Assente</i>	Lombardi Giuseppe	<i>Presente</i>
Carampin Silvia	<i>Presente</i>	Fabris Francesco	<i>Presente</i>
Ghiotto Gian Luigi	<i>Presente</i>	Fabbiani Mauro	<i>Presente</i>
Lanaro Antonio	<i>Presente</i>		

Assume la presidenza il Signor Marchioro Diego in qualità di Sindaco e Presidente Consiglio Comunale assistito dal Segretario Comunale Candia Massimo.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 la quale, all'articolo 1 e ai commi sotto elencati, dispone quanto segue:

- comma 639: la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- comma 651: il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- comma 654: in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D. Lgs. 13 Gennaio 2003, n. 36;
- comma 655: resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti;
- comma 658: nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche;
- comma 666: è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- comma 682: con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:
 - 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
 - 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- comma 683: il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale;
- comma 688: i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) che all'art. 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI, mantenendo in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014;

Vista la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021”*;

Visto, in particolare, l'Allegato A della sopraccitata delibera 443/2019 che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

Richiamata la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante “*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*”;

Dato atto che le fatture TARI che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell’utenza;

Verificato che tale metodo è stato applicato a partire dalle tariffe TARI 2020, e che pertanto sarà applicato anche per l’anno 2021;

Evidenziato, come sopra accennato, che l’art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 29/12/2018, con la quale è stata istituita, a decorrere dal 01/01/2019, la “Tariffa Corrispettiva servizio rifiuti” di cui all’art. 1 comma 668 della Legge 147/2013, in sostituzione della TARI avente natura tributaria, ed è stato approvato il relativo regolamento per l’applicazione della tariffa corrispettiva servizio rifiuti, successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 29/12/2020;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 29/12/2018 con la quale è stato deliberato di integrare, dal 01/01/2019, la gestione in house providing dei rifiuti urbani con la concessione della gestione dell’applicazione, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva della “tariffa corrispettiva servizio rifiuti” diretta alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, alla società partecipata Soraris S.p.A., al fine di attuare la “gestione integrata” come definita e secondo i principi organizzativi di cui agli artt. 183 comma II) e 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Dato atto che i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della tariffa sono definite nel D.P.R. n. 158/1999, che contiene le norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, e che tale metodo è richiamato anche per la tariffa corrispettiva dall’art. 1 comma 668 della Legge n. 147/2013;

Verificato che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti e validato dall’organo competente;

Atteso che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

Considerato che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

Preso atto che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29.06.2021 è stato approvato il Piano finanziario per il servizio di gestione dei rifiuti urbani dell’anno 2021;

Preso atto di confermare anche per l’anno 2021 la suddivisione del territorio comunale in due settori, in dipendenza del fatto che in uno di questi (il settore del Centro Commerciale) vi è una minore

differenziazione dei rifiuti conferiti rispetto a quelli prodotti nel restante territorio, con una conseguente maggiorazione dei costi di smaltimento sostenuti dal Soggetto Gestore;

Considerato altresì di provvedere alla determinazione delle tariffe per le categorie delle UTENZE DOMESTICHE (categorie da 1, 2, 3, 4, 5, 6 o più componenti e 2e case e altre Utenze) e per le categorie delle UTENZE NON DOMESTICHE (30 categorie di attività produttive);

Dato atto che il gettito delle tariffe deve assicurare la copertura integrale di tutti i costi imputabili al servizio rifiuti;

Preso atto che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono indicati analiticamente nella relazione allegata alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

Ritenuto quindi di approvare i seguenti criteri generali per la determinazione e la ripartizione delle tariffe:

- 1) Articolare la tariffa in due zone distinte (Territorio e zona Centro Commerciale);
- 2) Relativamente al Territorio:
 - ripartire la tariffa fra le utenze domestiche e non domestiche, attribuendo fra un minimo di 45% ed un massimo del 55% del prelievo alle famiglie e (corrispondentemente) fra un minimo di 45% ed un massimo del 55% del prelievo alle ditte;
 - attribuire i coefficienti Ka Kb Kc Kd (cioè i coefficienti per graduare l'importo) entro il range stabilito per legge;
 - fissare al 71,30% le entrate da parte normalizzata ed al 28,70% quelle da parte puntuale.
 - ripartire il prelievo, fra utenze domestiche (famiglie) e utenze non domestiche (ditte), per la parte normalizzata, nella misura rispettivamente del 47,00% e del 53,00%, e per la parte puntuale rispettivamente del 41,50% e del 58,50%;
- 3) Relativamente al Zona Centro Commerciale "Piramidi":
 - attribuire i coefficienti Kc Kd (cioè i coefficienti per graduare l'importo) entro il range stabilito per legge;
 - fissare al 86,70% le entrate da parte normalizzata e al 13,30% quelle da parte puntuale.
- 4) Relativamente alle utenze domestiche:
 - attribuire alle famiglie che utilizzano il composter la riduzione per compostaggio del 30% sulla parte variabile;
 - attribuire ai nuclei familiari con componenti residenti o con dimora all'estero per più di 6 mesi la riduzione del 30% sulla parte fissa e variabile;

Preso atto che le nuove disposizioni dettate da ARERA, unitamente all'emergenza sanitaria legata al COVID-19, ha posticipato i tempi di approvazione delle tariffe;

Considerato che l'articolo 30 comma 5 del D. L. 22 marzo 2021 n. 41 (DL Sostegni) ha disposto il differimento dei termini di approvazione del PEF 2021, e del relativo piano tariffario, al 30 giugno 2021, sganciandolo dal termine di approvazione del bilancio di previsione (fissato al 30 aprile 2021);

Precisato che è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n° 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Vicenza con propria apposita delibera;

Considerato che ARERA nel 2020 aveva disciplinato, con la delibera n. 258/2020, le riduzioni obbligatorie che i Comuni dovevano riconoscere alle utenze non domestiche per effetto del look down, volte a commisurare l'importo dovuto all'effettiva ridotta produzione dei rifiuti a fronte delle risorse statali riconosciute all'interno del fondone quale perdita figurativa TARI;

Considerato altresì che:

- con l'art. 106 del D. L. 34/2020 e con l'art. 39 del D. L. 104/2020 sono stati stanziati gli importi relativi al Fondo funzioni fondamentali;
- con Decreto interministeriale MEF/Ministero dell'Interno n. 212342 del 3 novembre 2020 (poi parzialmente modificato con decreto 59033 del 1 aprile 2021), sono stati definiti gli importi convenzionali di perdita TARI (tabella 1 – Comuni);
- per il Comune di Torri di Quartesolo sono stati stanziati euro 127.726,17;

Tenuto conto che

- tale importo è stato iscritto quale avanzo vincolato nel Rendiconto 2020, poiché non speso nel corso dell'anno medesimo;
- che lo stesso è stato parzialmente applicato con successiva variazione al bilancio di previsione 2021 – 2023 per riconoscere al gestore da un lato gli sconti applicati alle utenze non domestiche, come da delibera ARERA nr. 258/2020 (euro 21.530,34) e dall'altro il maggior servizio per lo smaltimento rifiuti dei soggetti sottoposti a quarantena (euro 5.377,28);
- e che pertanto per l'anno 2020 residuano euro 100.818,55;

Evidenziato che l'art. 6 del D.L. n. 73/2021 “Decreto sostegni-bis” stanziava risorse a favore dei comuni finalizzate alla concessione di riduzioni della TARI, o della tariffa corrispettiva, a favore delle utenze non domestiche interessate dai provvedimenti di chiusura o da misure restrittive dell'esercizio dell'attività nell'anno 2021;

Visto che IFEL, in attesa del decreto di ripartizione previsto all'art. 6 del D.L. n. 73/2021, in via ufficiosa, ha reso noto l'elenco delle somme spettanti a ciascun comune e che per il Comune di Torri di Quartesolo le stesse ammontano ad € 85.741,00;

Dato atto che in assenza di un nuovo intervento ARERA, le risorse che saranno assegnate per l'anno 2021 replicheranno lo stesso meccanismo dello scorso anno, senza gravare sul PEF;

Considerato che della somma suddetta euro 2.966,85 saranno destinate a ristorare il gestore per il maggior servizio per lo smaltimento rifiuti dei soggetti sottoposti a quarantena nel corso del primo trimestre 2021, e che pertanto residuano euro 82.774,15 per il corrente anno;

Ritenuto di utilizzare in questa sede le risorse a disposizione, derivanti dagli anni 2020 e 2021 come sopra meglio evidenziato, per riconoscere le riduzioni sotto indicate alle utenze non domestiche per complessivi euro 166.902,45 al netto di IVA (euro 16.690,24 da riconoscere al gestore come da indicazioni Agenzia Entrate);

Ritenuto con le risorse di cui sopra:

- di ridurre del 56,42% medio la parte variabile della tariffa TARI alle seguenti categorie UND Piramidi:
3 – 4 – 6 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 – 18 – 22 – 23 – 24 in considerazione della chiusura totale del centro commerciale;
- di ridurre del 56,42% medio la parte variabile della tariffa TARI alle seguenti categorie UND Territorio:
1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 13 – 15 – 16 – 17 – 22 – 23 – 24 – 26 – 27 (limitatamente alla categoria fiori e piante) – 29 – 30 in considerazione delle chiusure/limitazioni/perdite di fatturato subite nel corso del 2020 e del 2021;

Richiamata, con riferimento al trattamento IVA, la risposta n. 402 del 10 giugno 2021 dell'Agenzia delle Entrate, la quale ha affermato che la sovvenzione deliberata e versata dal Comune al gestore del

servizio rifiuti, per compensare i minori introiti determinati dalla riduzione della tariffa disposta a favore delle utenze non domestiche nell'ambito degli interventi di sostegno per gli effetti negativi causati dall'epidemia sanitaria da Covid-19, rientra nella base imponibile dell'operazione che il gestore è tenuto a svolgere, ai sensi delle disposizioni della Direttiva n. 112/2006/CE e dell'articolo 13 del D.P.R. n. 633 del 1972, in quanto rappresenta un'integrazione-sovvenzione direttamente connessa con il corrispettivo concordato in sede contrattuale con lo stesso Comune;

Dato atto che il Comune, a seguito di fatturazione da parte del gestore, provvederà a riconoscere al medesimo le somme necessarie a compensare i minori introiti determinati dalle riduzioni disposte con il presente atto, somme queste ultime che saranno finanziate dalle risorse di cui all'art. 6 del D.L. n. 71/2021 "Sostegni-bis" e attraverso l'applicazione dell'avanzo vincolato rendiconto 2020 relativo alla perdita figurativa TARI non utilizzata nel 2020;

Preso atto che nella determinazione delle tariffe 2021 sono state prese in considerazione le riduzioni previste dal vigente Regolamento TARI da finanziare con il corrispettivo;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 29/12/2020, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 e la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 19/01/2021 con la quale è stato adottato il piano esecutivo di gestione (PEG) 2021-2023 assegnando le risorse finanziarie ai responsabili dei servizi;

Richiamata altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29/04/2021 con cui è stato approvato il Rendiconto della gestione dell'esercizio 2020;

Ricordato l'art. 1, comma 527, L. n. 205/2017 con cui sono state assegnate all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati;

Visto il parere espresso dal Revisore Unico dei Conti in data 22/06/2021 (**Allegato 2**);

Riconosciuta la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. n) del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 1, comma 683 della Legge n. 147 del 27/12/2013;

Visti:

- il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, Testo unico degli Enti Locali;
- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento di contabilità;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, preventivamente espressi dal responsabile del servizio e dal responsabile di ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, T.U.EE.LL.;

Udita la relazione dell'assessore Stefano Zausa e i chiarimenti forniti dal direttore di Soraris SpA, dott. Damiano Lupato, in risposta ai quesiti posti dai consiglieri, per i quali interventi, a norma dell'art. 26 del Regolamento del Consiglio Comunale, si rinvia alla registrazione audio e/o audiovisiva del Consiglio Comunale che, sottoscritta dal Segretario Comunale con firma digitale, costituisce il verbale della seduta consiliare;

Con voti favorevoli n. 10 ed astenuti n. 5 (Fabbiani, Fabris, Carampin, Lanaro, Ghiotto) espressi in forma palese,

D E L I B E R A

- 1) Di approvare tutto quanto in premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di approvare per l'anno 2021 le tariffe per utenze domestiche, per utenze non domestiche del territorio e per utenze non domestiche del Centro Commerciale, come risultanti dalla "Relazione elaborazione tariffe servizio gestione rifiuti urbani" che qui si approva e che, allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (**Allegato 1**);
- 3) Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo avranno effetto dal 1 gennaio 2021;
- 4) Di ridurre:
 - del 56,42% medio la parte variabile della tariffa TARI alle seguenti categorie UND Piramidi: 3 – 4 – 6 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 – 18 – 22 – 23 – 24 in considerazione della chiusura totale del centro commerciale;
 - del 56,42% medio la parte variabile della tariffa TARI alle seguenti categorie UND Territorio: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 13 – 15 – 16 – 17 – 22 – 23 – 24 – 26 – 27 (limitatamente alla categoria fiori e piante) – 29 – 30 in considerazione delle chiusure/limitazioni/perdite di fatturato subite nel corso del 2020 e del 2021;
- 5) Di dare atto che le riduzioni di cui al punto precedente troveranno copertura finanziaria come segue:
 - con le risorse che saranno trasferite al Comune a seguito di quanto disposto all'art. 6 del D.L. n. 73/2021, il cui ammontare provvisorio reso noto da IFEL ammonta a complessivi € 85.741,00, al netto di euro 2.966,85 riconosciuti al gestore per servizio smaltimento rifiuti dei soggetti sottoposti a quarantena nel corso del primo trimestre 2021, e quindi per netti euro 82.774,15;
 - con l'applicazione dell'avanzo vincolato di amministrazione risultante dal rendiconto 2020 relativo alla perdita figurativa TARI per complessivi € 100.818,55;
- 6) Di dare atto che non appena sarà confermato dal D.M. di prossima emanazione l'importo del trasferimento di cui all'art. 6 del D.L. n. 73/2021, sarà adottata apposita variazione di bilancio con la quale si applicheranno entrambe le somme sopra individuate;
- 7) Di stabilire che le somme necessarie a compensare i minori introiti determinati dalle riduzioni disposte con il presente atto, saranno riconosciute al gestore a seguito di emissione di fattura secondo quanto definito nella risposta n. 402 del 10 giugno 2021 dell'Agenzia delle Entrate;
- 8) Di dichiarare, con voti favorevoli n. 14 ed astenuti n. 1 (Fabbiani), espressi in forma palese in successiva apposita votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, T.U.EE.LL.

VISTO: parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica espresso dal RESPONSABILE AREA 2.

Il Responsabile del Servizio
Menon Paolo Giuseppe

SETTORE RAGIONERIA

VISTO: parere favorevole per la regolarità contabile

Il Responsabile del Servizio
Menon Paolo Giuseppe

IL PRESIDENTE
Marchioro Diego

IL Segretario Comunale
Candia Massimo

Certificato di Pubblicazione

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per 15 giorni da oggi all'Albo Pretorio di questo Comune

Torri di Quartesolo, li _____

Il Segretario Comunale
Candia Massimo

PUBBLICAZIONE

Pubblicata per 15 gg. dal _____

e contestualmente inviata ai capi gruppo consiliari.

DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

ESECUTIVITA'

Esecutiva dal _____.

Il Segretario Comunale
Candia Massimo